CONCESSIONE DI MUTUI DI FAVORE AI DANNEGGIATI DI GUERRA NEI TERRITORI DELL'AFRICA ITALIANA

Art. 1

Per i danni verificatisi nei territori dell'Africa italiana, la Commissione centrale istituita ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 964, nei casi in cui non sia in grado, per insufficiente documentazione, di procedere all'accertamento del danno e alla liquidazione della relativa indennita', emettera' parere circa l'opportunita' di concedere al danneggiato, che ne faccia richiesta, un mutuo di favore, determinandone l'ammontare in relazione alle condizioni economiche dell'interessato ed in misura comunque non eccedente il 25 per cento del presunto danno risarcibile.

Alle riunioni della Commissione centrale in cui verranno esaminate domande per concessione di tali mutui, partecipera' con voto deliberativo un funzionario della Direzione generale del Tesoro, designato dal Ministro per le finanze;

Versione in vigore dal 1 giugno 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di mutui di favore ai danneggiati di guerra nei territori dell'Africa italiana
Estremi	Legge 5 aprile 1943, n. 346
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-mutui-di-favore-ai-danneggiati-di-guerra-nei-territori/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it